



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1294
Spedito il 26/7/2012

AL Sign. MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Mozione su età accademica diversamente abili.

Adunanza del 25/7/2012

Il Consiglio Universitario Nazionale

Visto il D.P.R. 14 settembre 2011 n.222 “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari a norma dell’art. 16 della legge n.240/2010”

Visti in particolare l’art. 1 comma 1 lettera q) e gli Allegati A e B del D.M. 7 giugno 1976 n.76 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’art. 16 comma 3 lettere a) b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e degli artt. 4 e 6 commi 4 e 5 del D.P.R. 14 settembre 2011, n.222.”

Visto l’art.17 (Normalizzazione per età accademica) della delibera ANVUR n.50 del 21 giugno 2012 e successive integrazioni

RILEVA

- che i soggetti diversamente abili si trovano a svolgere le proprie attività, anche nel campo della ricerca scientifica, in condizioni di disagio fisico e con limitazioni alla propria operatività e disponibilità di tempo tali da ridurre in misura anche rilevante la loro produttività quantitativa;
- che tali limitazioni sono formalmente riconosciute e quantificate dalla normativa in materia di lavoro;
- che tuttavia la riduzione della produttività potenziale dei soggetti diversamente abili non trova formale riconoscimento nella normativa relativa alla valutazione dell’attività scientifica, e in particolare non trova alcun riscontro nella definizione di età accademica, per il cui calcolo sono invece esplicitate altre fattispecie di cui si deve tenere conto

PROPONE

che tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla definizione e all'attuazione delle normative e delle procedure finalizzate all'attribuzione delle abilitazioni scientifiche operino, ciascuno nel quadro delle proprie competenze, al fine di un adeguato riconoscimento delle summenzionate limitazioni nella valutazione dell'età accademica di candidati diversamente abili.

IL PRESIDENTE